



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA**

Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

**DR.SSA CATERINA DI MARTINO
DR. ADRIANO DEL BENE
DR.SSA FRANCESCA REALE**

**PRESIDENTE
GIUDICE REL.
GIUDICE**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa

PROMOSSA DA

R M, nato a **S C d** () il e residente in **A** () al viale **E n.** (C.F.), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. **A S** (C.F.), presso il cui studio elettivamente domicilia in **A** () alla via **A n.**

- ATTORE -

NEI CONFRONTI DI

D S S.R.L., con sede in **Q**, alla Via **C**, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t. (P.IVA), elettivamente domiciliato in **G C** () alla Via **B R nr.**, presso lo studio dell'avv. **D L R**, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti in atti

- CONVENUTA -

CONCLUSIONI

All'udienza del 17 febbraio 2023 le parti concludevano come da verbale di udienza che si intende qui integralmente trascritto.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attore, **R M**, in qualità di socio della **D S s.r.l.**, citava in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la predetta società, al fine di sentire dichiarare il vizio di nullità ovvero di annullabilità della delibera di approvazione dei bilanci assunta in data 30.07.2019.

Nel contesto, esponeva:

- di essere titolare di una quota del 6%, pari a nominali € 600,00, del capitale sociale della **D S s.r.l.**, le cui restanti quote erano così ripartite: il 50% del capitale sociale alla **C M S.r.l.**, il 12% al sig. **D R**, l'11% alla sig.ra **G G**, l'11% al sig. **M R** ed infine il 10% al sig. **V L**;

- di aver ricevuto in data 04.07.2019 avviso di convocazione per l'assemblea ordinaria della **D S s.r.l.** fissata per il 12.07.2019, il cui ordine del giorno prevedeva l'approvazione dei bilanci per gli anni d'esercizio 2016-2017-2018;





- di aver ricevuto nuovo avviso di convocazione per l'assemblea sociale del 30.07.2019;
- di aver richiesto all'amministratore unico, dott. V L , la trasmissione dei progetti di bilancio relativi agli anni 2016-2018, così da partecipare in modo consapevole ed informato all'assemblea convocata;
- che la documentazione richiesta, limitatamente ai progetti di bilancio relativi agli anni di esercizio dal 2016 al 2018, veniva consegnata a mezzo pec in data 11.07.2019;
- di aver richiesto, con nota del 12.07.2019, all'esito della verifica ed esame dei prospetti contabili alla luce del dettato dell'art. 2423 c.c., una serie di documenti contabili e che tale richiesta, eccezion fatta per il conto economico e lo stato patrimoniale analitico non riclassificato, rimaneva priva di alcun riscontro;
- di aver contestato, con nota del 29.07.2019, all'amministratore il mancato fattivo riscontro alle richieste documentali inoltrate e la conseguente violazione dei principi in materia di chiarezza del bilancio d'esercizio, chiedendo contestualmente l'annullamento immediato della convocazione dell'assemblea fissata per il giorno successivo.

Parte attrice deduceva che all'assemblea del 30.07.2019 pur rappresentando R M -- con il sostegno di un altro socio di minoranza le illegittime condizioni di approvazione dei 3 bilanci riferiti alle annualità dal 2016 al 2018 la maggioranza dei soci procedeva comunque all'approvazione della delibera.

Parte attrice, pertanto, instava per la dichiarazione di nullità e/o annullabilità della delibera di approvazione dei bilanci 2016-2017-2018, assunta in data 30.07.2019, per violazione di legge, riportandosi a quella giurisprudenza che reputa fondato per ciò solo l'interesse ad agire.

A fondamento della pretesa, deduceva che la delibera di approvazione fosse invalida perché non avrebbe potuto visionare la documentazione contabile relativa ai bilanci d'esercizio da approvare, in quanto gli sarebbe stata messa a disposizione solo in maniera parziale e, comunque, in luogo diverso dalla sede sociale.

Asseriva, inoltre, la sussistenza del vizio di nullità dei bilanci approvati con siffatta delibera, perché redatti in violazione degli inderogabili principi di chiarezza, correttezza e veridicità.

Rispetto al primo motivo d'invalidità, costituito dalla violazione del diritto d'informazione del socio e dal mancato deposito della documentazione contabile presso la sede sociale, l'attore deduceva la violazione del comma 3 dell'art. 2429 c.c.

Nello specifico, l'attore ribadiva che la società, oltre a garantire l'accesso alla documentazione sociale ex art. 2476 co. 2 c.c., deve consentire al socio la partecipazione informata all'assemblea, affermando che a ciò risulta preposto il termine di 15 giorni previsto all'art. 2429 comma 3 c.c..

L'attore lamentava, quindi, che nel caso di specie l'amministratore unico della società convenuta, non provvedendo tempestivamente all'adempimento degli obblighi di cui all' art. 2429 co. 3, ostacolava la possibilità di conoscere preventivamente ed in maniera esaustiva l'andamento societario e la reale situazione finanziaria e patrimoniale della società, sì da consentire al socio la partecipazione consapevole all'assemblea del 30.07.2019.

Rispetto alla ripartizione dell'onere della prova, l'attore deduceva che, in base a giurisprudenza consolidata, incombeva sugli organi sociali, e non sul socio attore, l'onere di dimostrare l'avvenuto deposito del progetto di bilancio e dei suoi allegati, specificando, inoltre, che l'invio della documentazione con mezzi diversi dalla ostensione presso la sede sociale non esonerava la società dall'assolvimento dell'onere





prescritto dall'art. 2429 co. 3 c.c..

L'attore quindi riteneva certamente viziata la delibera impugnata, non essendo sufficiente ai fini del compiuto assolvimento dell'onere d'informazione incombente sulla società, l'invio dei progetti di bilancio effettuato in data 11.07.2019.

Rispetto al secondo motivo d'invalidità, l'attore sosteneva l'illiceità della delibera per violazione del principio di chiarezza, di cui all'art. 2423 c.c., dei progetti di bilancio sottoposti all'approvazione assembleare.

Deduceva, a tal proposito, che il principio di chiarezza è funzionale all'esplicazione della funzione informativa del bilancio, la quale assume, peraltro, anche una rilevanza pubblica, che travalica gli interessi e la cognizione dei singoli soci, essendo relativa alla corretta informazione del mercato.

L'attore asseriva, inoltre, la sussistenza della violazione del principio di correttezza, funzionale - a sua volta - all'informazione rispetto all'analitica composizione del patrimonio sociale e la violazione del principio di verità, che impone la veridicità del bilancio stesso, vale a dire la sua corrispondenza alla realtà ed ai valori delle singole poste iscritte.

L'attore, in conclusione, asseriva che l'omissione e mancata ostensione della documentazione richiesta non gli consentiva di conoscere preventivamente e compiutamente l'oggetto della delibera che era chiamato ad approvare e per ciò solo ne chiedeva la sospensione dell'esecutività insieme alla dichiarazione di nullità e/o invalidità.

Pertanto, ritenuta provata l'invalidità della delibera impugnata, rassegnava le seguenti conclusioni:

“voglia l'Ill.mo Giusdicente, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previa sospensione dell'esecutività ed efficacia della delibera impugnata, per la quale si deposita ricorso ex artt. 2479-ter, quarto comma, e 2378, terzo comma, c.c. contestualmente all'iscrizione a ruolo del presente giudizio:

1. accertata e dichiarata la non conformità alla legge della delibera assembleare del 30/07/2019 della D S s.r.l., dichiararne la nullità ovvero disporre l'immediato annullamento;

2. in virtù del principio della soccombenza, condannare parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di lite, oltre oneri di legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., di non aver riscosso onorari e di essere antistatario delle spese.”

Si costituiva nel giudizio la D S s.r.l., depositando comparsa di costituzione e risposta, nella quale preliminarmente domandava il rigetto delle avverse domande perché infondate e non esaustivamente provate.

La società convenuta premetteva in fatto che l'amministratore unico, dott. V

L, procedeva mediante raccomandata a/r datata 03.07.2019 e ricevuta dall'attore il giorno seguente, alla convocazione del sig. M R per l'assemblea del giorno 12.07.2019, i cui punti all'ordine del giorno erano costituiti dall'approvazione dei bilanci di esercizio relativi alle annualità 2016-2017-2018.

A fronte della ricezione di una comunicazione via pec dell'attore, in cui si chiedeva la messa a disposizione tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata dei progetti di bilancio da approvare, l'organo amministrativo riscontrava tempestivamente la richiesta, comunicando, peraltro, una nuova convocazione dell'assemblea dei soci, prevista per il giorno 30.07.2019 con all'ordine del giorno i medesimi argomenti dell'assemblea del 12.07.2019.





Parte convenuta deduceva ancora in fatto che il socio odierno attore chiedeva, in data 12.07.2019, ai sensi dell'art. 2476 co. 2 di poter consultare una serie di documenti relativi alla situazione contabile e finanziaria della società, riscontrata in data 26.07.2019.

Parte comparente, a questo punto evidenziava, che, pur avendo trasmesso quanto richiesto in data 29.07.2019, perveniva, sempre dal socio R M tramite il suo legale, una diffida ad annullare la convocazione d'assemblea per il giorno seguente, sul presupposto di una pretesa violazione dell'art. 2476 co. 2, non essendo stati esibiti tutti i documenti richiesti.

L'organo gestorio specificava di aver ribadito, anche in sede assembleare, il rispetto di tutti gli obblighi di ostensione della documentazione necessaria per l'approvazione dei bilanci 2016, 2017 e 2018.

Tanto premesso in fatto, la società eccepiva la carenza d'interesse ad agire in capo all'attore e la pretestuosità della domanda di impugnazione della delibera assembleare del 30.07.2019.

Specificava, infatti, che al socio veniva garantita piena tutela del diritto d'informazione ed asseriva, al riguardo, che la richiesta di declaratoria d'invalidità della delibera impugnata per violazione dell'art. 2429 co. 3 c.c. rispondeva al solo scopo di avvantaggiarsi dell'inversione dell'onere della prova.

La società convenuta, dunque, ribadiva di aver rispettato in data 03.07.2019 l'obbligo di deposito dei documenti necessari ex art. 2429 co. 3, che peraltro in data 11.07.2019 venivano inviati al socio a mezzo pec.

La convenuta evidenziava di aver assolto all'obbligo prescritto dall'art. 2429 co. 3 c.c. depositando a far data dal 03.07.2019, e quindi 27 giorni prima della nuova assemblea convocata, la documentazione necessaria, rispettando ampiamente il termine quindicinale indicato dalla norma, rilevando tale circostanza, peraltro, dagli accessi che gli altri soci avevano effettuato per visionare la documentazione nella sede legale.

Contestando la giurisprudenza citata dal socio attore, la società convenuta specificava, invero, che non era del tutto esclusa, nella giurisprudenza di legittimità e di merito più accreditata, la sufficienza ed equipollenza della trasmissione telematica dei documenti ex art. 2429 co. 3 c.c. all'ostensione della documentazione nella sede sociale, purché siano rispettati i termini di legge e ciò avvenga in un lasso temporale idoneo ad un approfondito esame.

Contestava, dunque, le motivazioni sottese all'impugnazione della delibera, sostenendo che l'attore sarebbe stato, in realtà, pienamente a conoscenza della situazione contabile della società, avendo ricevuto via pec la documentazione necessaria.

Rispetto al secondo motivo d'invalidità della delibera, costituito dal preteso difetto di chiarezza e correttezza dei progetti di bilancio e l'infondata violazione degli articoli 2423 c.c. e seguenti, la società convenuta evidenziava che il socio attore, pur avendo ricevuto tempestivamente i documenti richiesti ai sensi dell'art. 2429 c.c., chiedeva la visione di ulteriore documentazione ai sensi dell'art. 2476 co. 2, che pure venivano prontamente forniti al socio, sconfessando il lamentato difetto di chiarezza e veridicità dei bilanci.

Parte convenuta, quindi, censurava le avverse accuse, asserendo che, a fronte della ricezione della documentazione, l'attore per sostenere la violazione degli art. 2423 ss. e quindi l'invalidità della delibera adottata avrebbe dovuto indicare analiticamente le singole poste dei bilanci ritenute violative dei principi posti a tutela della corretta redazione del predetto documento contabile.





Concludeva quindi chiedendo il rigetto delle domande proposte dal socio, con condanna alle spese.

All'esito dell'udienza del 25.09.2020, il Giudice Designato rinviava la trattazione del giudizio all'udienza del 05.03.2021, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. per la redazione delle relative memorie.

Nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. l'attore precisava che la lesione del diritto d'informazione derivava dal mancato deposito, ad opera dell'amministratore unico, dei bilanci presso la sede sociale e contestava l'avversa ricostruzione, secondo cui erano state pienamente espletate tale incombenze; specificava, al riguardo, che nell'avviso di convocazione dell'assemblea del 12.07.2019 non si dava atto del deposito di tale documentazione e, in via ulteriore, che siffatta documentazione veniva resa ostensibile presso una sede diversa dalla sede sociale, e per la precisione in G N presso gli uffici del C S L , in una struttura, dunque, non riconducibile alla società.

A fronte dei rilievi sollevati dall'attore nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. la società convenuta ribatteva che la documentazione necessaria ex art. 2429 c.c. veniva tempestivamente e correttamente depositata in data 03.07.2019, in un lasso temporale consono, anche rispetto al differimento dell'assemblea al 30.07.219.

La convenuta, inoltre, eccepeva che l'attore, nei suoi atti, non contestava, pervero, il deposito dei documenti necessari ma unicamente la scelta di renderli visionabili in una struttura diversa, che costituiva, peraltro, la sede operativa ed effettiva della società, considerato che la sede legale, indicata nella visura camerale, era a tutti gli effetti una sede fittizia, peraltro corrispondente al domicilio dell'attore, che in alcun modo poteva ignorare tale circostanza.

Nella terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. l'attore replicava alle avverse precisazioni, affermando che risultava incontestato, per stessa ammissione della convenuta, il mancato deposito della documentazione nella sede sociale, a nulla rilevando la scelta di consentire l'accesso in un luogo diverso, in quanto il disposto dell'art. 2429 c.c. non legittima tale condotta.

L'attore ribadiva, ancora, la rilevanza e l'infungibilità della ostensione della documentazione necessaria per la consapevole partecipazione all'assemblea, a nulla rilevando né il deposito della documentazione in una sede diversa, che peraltro non risulterebbe nella visura camerale dell'impresa, in cui l'unica sede secondaria è individuata in C , né l'invio della predetta documentazione a mezzo pec, trattandosi di una modalità complementare e non certo sostitutiva.

A sostegno di tali affermazioni, l'attore deduceva che anche in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2019, l'amministratore non rendeva disponibili i progetti di bilancio presso la sede legale.

Il giudice istruttore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.04.2021, tenutasi in forma cartolare, rigettava le istanze istruttorie e disponeva la comparizione delle parti per instaurare un percorso conciliativo di composizione bonaria della controversia, che, tuttavia, non sortiva esito positivo.

All'udienza del 17.02.2023 le parti rassegnavano le propri conclusioni ed il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Ciò posto, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.





La disciplina dell'invalidità delle delibere assembleari ha come obiettivo principale quello di garantire la certezza e la celerità dei rapporti giuridici, cercando di assicurare la massima stabilità alle decisioni prese dai soci. Il legislatore, dunque, nell'individuare le ipotesi che possono condurre all'eliminazione della delibera impugnata, ha elaborato una disciplina che tenga conto del necessario contemperamento tra le esigenze di tutela dei soci e quelle di funzionalità e certezza dell'attività sociale.

In ragione di tale esigenza il legislatore della riforma è intervenuto tipizzando le due ipotesi di invalidità, predisponendo una disciplina che si discosta da quella codicistica prevista in tema di invalidità negoziale.

Da un lato, il legislatore ha previsto come ipotesi generale l'annullabilità della delibera, qualora questa non sia stata presa in conformità della legge e/o dello statuto, come previsto dall'art. 2377, comma 2, c.c. Sono ritenute annullabili, in particolare, le delibere affette da vizi procedurali (salvo i casi delle deliberazioni adottate nei casi di mancata convocazione del socio assente o di mancata verbalizzazione, considerate viceversa nulle), quelle emesse con voto determinante di socio in conflitto d'interessi, quelle viziate da eccesso o abuso di potere, quelle adottate in ossequio ad una clausola statutaria illecita.

Regola eccezionale è, viceversa, il vizio più grave della nullità di cui all'art. 2379 c.c., che tipizza tre ipotesi tassative. La delibera può essere dichiarata nulla in caso di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell'oggetto, sempreché l'impugnativa sia avanzata "da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito".

Viene così ampiamente ridimensionato l'ambito di applicazione delle cause di nullità, alla luce delle rilevanti conseguenze che da una decisione in tal senso potrebbero derivare e nell'ottica di assicurare maggiore certezza e stabilità alle deliberazioni approvate.

Anche sul piano dei termini di impugnazione è possibile evidenziare una sostanziale diversificazione rispetto alla disciplina comune, attraverso la riduzione del lasso temporale entro cui poter impugnare la delibera. A fronte dell'imprescrittibilità per l'azione di nullità di cui all'art. 1422 c.c., l'art. 2379 c.c. prevede che il termine per impugnare la delibera - come anticipato - sia di tre anni, ferma restando l'ipotesi di delibera di modifica dell'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili, impugnabili senza limite di tempo.

Mentre nel caso in cui l'impugnazione sia finalizzata alla declaratoria del vizio di annullabilità, il termine è di 90 giorni "dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro novanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro novanta giorni dalla data di questo" (ex art. 2377 c.c.). Anche in questo caso si segnala che l'obiettivo del legislatore è di salvaguardare la stabilità delle decisioni evitando che la società possa essere esposta al rischio di vedersi impugnata la decisione per un tempo indeterminato.

Sempre in omaggio al principio di stabilità, in coerenza con la volontà di mantenere in vita la delibera che possa presentarsi come viziata, sono stati elaborati i c.d. vizi non invalidanti. Si tratta di vizi formali che però non sono tali da portare alla caducazione della decisione, come nel caso di non impugnabilità della delibera a causa della partecipazione di persone non legittimate al voto, salvo la prova di resistenza ai fini del





raggiungimento del quorum costitutivo. Ancora, è stata esclusa l'impugnabilità della delibera laddove il verbale sia redatto in modo incompleto ed inesatto, quando ciò consenta l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della stessa, ex art. 2377, comma 5 c.c..

Inoltre, nel codice non si fa riferimento alla categoria della inesistenza della delibera che generava non poche incertezze.

Il legislatore della riforma del 2003 ha marginalizzato le ipotesi di cd. inesistenza delle delibere sia attraverso l'esclusione di cause atipiche di nullità, sia riconducendo nell'alveo dell'annullabilità quei vizi che, precedentemente, ricadevano invece nell'ipotesi dell'inesistenza. Sebbene lo spazio per la categoria della inesistenza dei deliberati assembleari risulti quindi compresso a seguito della novella che ha implementato la tassativizzazione dei vizi delle delibere sociali e ciò in ragione dell'abuso che la stessa giurisprudenza aveva fatto di tale categoria della inesistenza, comunque il formante giurisprudenziale continua ad enucleare casi di inesistenza sebbene in via residuale solo allorquando *"lo scostamento della realtà dal modello legale risulti così marcato da impedire di ricondurre l'atto alla categoria stessa di deliberazione assembleare"* (cfr. Cass. n.7693/2006 e da ultimo Cass. 26199/2021).

Altro aspetto che bisogna analizzare per valutare l'ammissibilità dell'impugnativa è la legittimazione del soggetto che voglia far valere l'invalidità della delibera.

La regola generale di cui all'art. 2377, secondo comma, c.c. prevede che sono legittimati a far valere l'invalidità delle delibere assembleari solo i soggetti espressamente previsti: i soci assenti, dissenzienti od astenuti, gli amministratori, il consiglio di sorveglianza ed il collegio sindacale. Mentre più ampia è la legittimazione riconosciuta a chi voglia intentare l'azione di nullità, ai sensi dell'art. 2379 c.c. potendo essere esercitata da chiunque vi abbia interesse.

Come si è detto, le ipotesi di nullità previste dal legislatore devono essere considerate come tassative, e sono elencate all'art. 2379. Tra queste vi è la nullità per illiceità dell'oggetto, al cui interno viene ricondotta anche l'ipotesi di approvazione di bilancio redatto in violazione dei principi di verità e chiarezza, come dedotto nel caso di specie.

Il bilancio ha la funzione di garantire la corretta rappresentazione della situazione finanziaria e patrimoniale della società, sia nei confronti dei soci, sia nei confronti di soggetti terzi, attraverso una dettagliata illustrazione di tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto di prescrivere agli artt. 2423 e ss. c.c.

Il bilancio di esercizio è composto da più documenti (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) e tra questi importanza fondamentale assume la nota integrativa, laddove sono contenuti i dati per poter interpretare correttamente ed agevolmente il bilancio.

Invero, quest'ultima - come affermato da attenta dottrina - si atteggia a documento di non stretta derivazione contabile che, oltre ad assolvere una funzione descrittiva, svolge un autonomo ruolo informativo, colmando le lacune tipiche del linguaggio quantitativo. Proprio in ragione di ciò la nota integrativa dovrà essere anch'essa stilata rispettando quanto prescritto dall'art. 2423 c.c.

Tenuto conto della importante funzione assolta da tale documento, il legislatore ha elaborato dei principi la cui violazione comporta l'invalidità del bilancio, a cui non può che seguire ex art. 2379 c.c., la nullità della delibera che abbia approvato lo stesso.

Il principio di chiarezza impone un'esposizione ordinata delle voci, nonché l'univocità e la comprensibilità delle stesse, rispondendo ad un'esigenza di completezza di informazione. Per lungo tempo è stata negata l'autonomia di tale principio rispetto al





principio di verità, fino all'intervento della Corte di Cassazione, che ha accolto l'orientamento opposto.

È stata, dunque, riconosciuta al principio di chiarezza una portata autonoma e la Cassazione, enfatizzandone la funzione informativa, ha affermato che: *“Il bilancio di esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423, comma 2, c.c., è illecito, sicché la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato è nulla non soltanto se la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione, non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte”* (Cass. civ. Sez. I Sent., 02/03/2016, n. 4120).

Inoltre, il principio di chiarezza assume particolare rilievo in ordine alla nota integrativa, per la quale, a differenza degli altri documenti costituenti il bilancio, non è previsto uno schema fisso.

Peraltro, il principio di chiarezza se da una parte garantisce la qualità dell'informazione, dall'altra assicura la completezza della stessa poiché mira a realizzare una conoscenza unitaria della situazione aziendale rappresentata e specifica dei singoli elementi che la compongono, anche attraverso la conoscenza del processo logico seguito per la formazione dei valori di bilancio (Cass. sez. un. n. 27 del 2000; Cass. n. 8048 del 1996).

Ne deriva che la legittimazione ad impugnare la delibera approvativa di un bilancio da parte del socio non è direttamente correlata ad un'aspettativa ad ottenere una quota degli eventuali utili o, comunque, un immediato vantaggio patrimoniale, ma piuttosto trova un preciso fondamento nel fatto stesso che la scarsa chiarezza o la mancanza di veridicità del bilancio non gli consentano di avere tutte le informazioni circa elementi capaci di incidere sul valore della propria quota di partecipazione, con ciò impedendogli di compiere scelte informate in ordine alla gestione della quota stessa.

La giurisprudenza ha poi rilevato che non è possibile impugnare una delibera di approvazione del bilancio, adducendo esclusivamente eventuali illeciti gestori compiuti dagli amministratori, laddove non siano corredati da specifiche allegazioni in ordine alla loro rappresentazione in bilancio.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che sia configurabile il vizio di nullità soltanto quando venga sostanzialmente alterata la reale situazione patrimoniale della società in modo da ledere gli interessi tutelati dai terzi, i quali siano indotti in errore dall'inesatta informazione sulla consistenza patrimoniale e sull'efficienza economica della società (cfr. Cass. n.906/1979; Cass. n. 6942/1982).

Perciò non incidono sulla validità delle deliberazioni che approvano il bilancio, irregolarità di scarsa importanza o omissioni o raggruppamenti di poste aventi trascurabile valore economico e che non influenzano apprezzabilmente la rappresentazione della situazione societaria (cfr. Cass. n. 1699/1985).

In secondo luogo, come affermato costantemente nella giurisprudenza di legittimità, la parte che impugna la delibera di approvazione del bilancio di esercizio - in questo caso i soci dissenzienti - lamentando che il documento contabile difetti di chiarezza, veridicità e correttezza, ha l'onere di indicare esattamente le singole poste in tesi iscritte in bilancio in violazione delle norme vigenti, nonché di enunciare specificamente in che cosa consistano i lamentati vizi del bilancio impugnato.





Orbene, giungendo al merito del presente giudizio, il Collegio ritiene che la domanda sia infondata e meriti di essere rigettata.

Preliminarmente, si osserva che, in ordine all'invalidità della delibera di approvazione del bilancio del 30.07.19, di cui parte attrice domanda l'accertamento, occorre distinguere il profilo dell'irregolarità dedotto con riguardo al procedimento di formazione del deliberato assembleare da quello inerente il contenuto del bilancio.

Rispetto all'annullabilità della delibera per violazione delle norme di legge o statutarie che presidiano il relativo procedimento di formazione, deve osservarsi che la doglianza dell'attore di non aver potuto visionare tempestivamente tutti i documenti contabili, necessari per partecipare consapevolmente all'assemblea, è infondata, sia in diritto che in fatto.

Al riguardo, il Collegio condivide quanto affermato in giurisprudenza (cfr. sent. Tribunale Roma 16.6.2018, n. 13016) in ordine alla necessità di distinguere il profilo del diritto all'informazione del socio nel corso della gestione sociale rispetto a quello della valida informazione preliminare al procedimento di approvazione del bilancio di esercizio.

In particolare, se da un lato l'art. 2476, comma 2, c.c. garantisce al socio che non partecipa all'amministrazione della società, l'accesso ai documenti inerenti la gestione sociale, prevedendo un preciso obbligo di ostensione degli stessi da parte degli amministratori, volto a garantire l'effettività del potere di controllo del socio nelle forme del diritto di informazione e di consultazione della documentazione sociale, d'altra parte l'art. 2429 c.c. disciplina – invero - come causa di annullabilità della delibera di approvazione del bilancio il mancato deposito presso la sede sociale unicamente dei progetti di bilancio e dei documenti correlati.

Entrambe le disposizioni normative disciplinano il potere di controllo riconosciuto ai soci non amministratori sull'andamento della gestione societaria, che costituisce uno strumento prodromico ed indefettibile per la partecipazione alle deliberazioni assembleari, consentendo al socio di assumere decisioni consapevoli ed esprimere un voto informato, tuttavia rispondono ad un oggetto e ad una funzione ben diversa.

Pertanto, il potere di controllo che si atteggia a diritto potestativo del socio ex art. 2476 comma 2 c.c. è funzionale e propedeutico alla tutela giurisdizionale del socio che intenda agire nei confronti degli amministratori per accertarne eventuali profili di *mala gestio* e quindi la responsabilità verso la società in base a quanto previsto all'art. 2476, comma 3, c.c., così come per ottenere il risarcimento di un pregiudizio direttamente subito nella propria sfera giuridica ex art. 2476, comma 6, c.c..

Tuttavia, l'omessa ostensione della documentazione sociale non determina un vizio del procedimento assembleare di approvazione del bilancio in quanto, tra gli atti di cui si compone l'*iter* di approvazione del bilancio a pena di invalidità della delibera stessa, non rientra la messa a disposizione e la consultazione di tutta la documentazione sociale, bensì il solo deposito del progetto di bilancio nei precedenti quindici giorni dall'assemblea convocata per deliberare sull'approvazione del bilancio ex art. 2429, comma 3, c.c.

Nel caso specifico della approvazione del bilancio, l'art. 2429 c.c. indica espressamente il corredo documentale che deve necessariamente essere messo a disposizione dei soci per garantire il diritto di informazione, funzionale, quest'ultimo, come ampiamente sostenuto, ad una partecipazione informata del socio all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio ed alla possibilità di consentire ai soci una tempestiva e motivata impugnazione della delibera di approvazione in caso di vizi di contenuto del





bilancio approvato, ma anche e soprattutto al fine di poter discutere in sede assembleare, con la necessaria consapevolezza, circa la consistenza e l'entità di tali asseriti vizi e, in ogni caso, circa le scelte di opportunità consentite dalla legge nella predisposizione del documento, orientando la formazione della volontà degli altri soci e dell'assemblea stessa.

In altre parole, l'incompletezza del procedimento informativo consistente nel mancato deposito della bozza di bilancio e dei documenti integrativi costituisce un vizio che rende annullabile la delibera di approvazione del bilancio, atteso che il mancato deposito della bozza di bilancio e dei documenti integrativi presso la sede sociale nei 15 giorni precedenti l'assemblea priva i singoli soci della possibilità di conoscere preventivamente l'oggetto su cui sono chiamati a deliberare ed impedisce che essi abbiano piena informazione della situazione patrimoniale della società secondo i criteri legali prescritti in materia di bilancio (cfr. Trib. Roma del 22.12.2022 in giurispudenzadelleimprese.it).

Tuttavia, come desumibile dagli atti, gli adempimenti imprescindibili ai sensi dell'art. 2429 c.c. risultano pienamente assolti ed ottemperati dall'amministratore della D S S.r.l., il quale, prioritariamente, metteva a disposizione dei soci la documentazione contabile necessaria presso la sede effettiva della società, sita in G N ; peraltro, a suffragio di tale affermazione, la società convenuta allegava gli accessi effettuati dagli altri soci della D S S.r.l., a dimostrazione della tenuta di una condotta adeguata agli obblighi prescritti per legge.

Nella ricostruzione di parte attrice si evince, come ampiamente sostenuto e dimostrato dalla convenuta, una certa confusione, sotto il profilo giuridico, tra il contenuto del diritto di ispezione consentito al socio non amministratore ex art. 2476, co. 2, c.c. e quello del diritto d'informazione di cui al 2429, co. 3, c.c.; l'art. 2476, secondo comma, c.c. garantisce al socio l'accesso ai documenti inerenti la gestione della società prevedendo un preciso obbligo degli amministratori, volto a garantire l'effettività del diritto di controllo e di ispezione riconosciuto in capo al socio non amministratore come forma di partecipazione alla gestione sociale.

La violazione di siffatto obbligo può determinare una responsabilità degli organi di gestione, non anche un vizio del procedimento di assunzione della delibera di approvazione del bilancio, come pretende l'attore, poiché tra gli atti che devono comporre l'iter formativo della delibera di approvazione del bilancio non rientra la messa a disposizione e la consultazione di tutta la documentazione della società; pertanto quand'anche l'amministratore non avesse consentito al socio R M di esercitare il suo diritto di ispezione ex art. 2476 c.c. non si sarebbe verificato alcun vizio del procedimento di formazione della delibera del 30.07.19, una volta che l'organo gestorio abbia nei tempi prescritti messo a disposizione dei soci il progetto di bilancio e la documentazione contabile relativa.

È stato, peraltro, confutato dalla società convenuta l'assunto attoreo per cui il socio R non sarebbe stato posto in condizione di consultare la documentazione sociale; ciò sotto un duplice profilo, in quanto la documentazione necessaria di cui al 2429 c.c. sarebbe stata inviata, a mezzo pec, in data 11.07.2019, mentre l'ulteriore documentazione richiesta, come da nota del 12.07.2019, sarebbe stata posta in visione dal 03.07.2019 nella sede effettiva ed operativa della società, sita in G N , e – limitatamente al conto economico ed allo stato patrimoniale - parimenti trasmessi al socio con successiva pec, versata in atti.





Risulta, per vero, pretestuosa l'unica difesa sollevata a tal riguardo dal socio, R M , che, a fronte di tali evidenze probatorie, insiste unicamente nel sottolineare l'inadempimento della convenuta al deposito della documentazione presso la sede legale della D S .

Ne consegue che la tesi di parte attrice, che ritiene violato il proprio diritto all'informazione ai fini di una consapevole partecipazione all'assemblea di approvazione dei bilanci, non colga nel segno in quanto – a prescindere dall'illegittima sovrapposizione tra il dettato dell'art. 2476 co. 2 e l'art. 2429 co. 3 - la società convenuta è riuscita comunque a dimostrare nel rispetto quindi dell'onere probatorio sulla stessa incombente che la modalità telematica d'invio della documentazione richiesta, in ogni caso, consentiva il raggiungimento dello scopo previsto dalla norma, costituito dalla piena informazione del socio e dalla possibilità a lui consentita di esprimere un voto consapevole ed informato in sede assembleare.

Tanto basta per ritenere pienamente adempiuti gli incombenti di cui all'art. 2429 co. 3, dal momento che tale documentazione è stata fornita in un lasso temporale più ampio dei 15 giorni previsti dalla norma, segnatamente dal 03.07.2019 sino al 30.07.2019, giorno effettivo dell'assemblea e ciò in ragione del differimento dell'assemblea già convocata per il 12.07.2019.

La stessa giurisprudenza citata dall'attore, correttamente interpretata dal convenuto, prevede che la possibilità di procedere al deposito telematico piuttosto che cartaceo della documentazione di cui all'art. 2429 co. 3 c.c., non debba essere stigmatizzata e censurata *tout court*, purché non costituisca un espediente per forzare il legittimo *iter* di esame del progetto di bilancio e l'adozione/formazione della delibera assembleare, incidendo negativamente sul diritto di informazione del socio.

Rispetto al contenuto del bilancio approvato e quindi al secondo motivo di impugnazione, l'attore contestava la validità dei bilanci 2016, 2017 e 2018, approvati dalla assemblea del 30 luglio 2019 per violazione dei principi di correttezza e veridicità.

Quanto alla nullità della delibera per vizi inerenti la violazione dei principi generali di veridicità, chiarezza e correttezza di cui all'art. 2423 co. 2 c.c., è necessario ribadire che, in virtù della funzione esplicata da tali principi, e per l'appunto la qualificazione del bilancio come una rappresentazione della gestione e dell'andamento della società in grado di garantire, ai soci e agli operatori del mercato, una informazione il più possibile completa, intellegibile ed efficiente, è imprescindibile, in sede d'impugnazione, l'indicazione di violazioni rilevanti, che siano effettivamente in grado di compromettere la funzione esplicativa del bilancio stesso.

Ciò chiarito, alla luce dei principi enunciati dalla dottrina e dalla giurisprudenza in materia di impugnativa di delibere di approvazione del bilancio, il vizio di nullità di una delibera di approvazione di bilancio costituisce il riflesso, sulla manifestazione della volontà assembleare imputata alla società, dell'illiceità del suo oggetto, a sua volta derivante dalla violazione delle regole poste a presidio della chiarezza, veridicità e correttezza della situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché del risultato economico dell'esercizio, così come inderogabilmente dettate dagli artt. 2423 e ss. c.c. e riflesse nel documento di bilancio approvato.

Ne consegue che il vaglio di fondatezza di un'impugnazione di bilancio, quando non basata anche su vizi di convocazione, costituzione e funzionamento dell'assemblea, si risolve necessariamente in quello del rispetto, da parte degli amministratori, delle





regole preposte alla redazione del progetto di bilancio sottoposta all'approvazione assembleare.

Orbene, come ribadito dalla giurisprudenza, anche recente, in materia di impugnativa di bilancio, non tutti i difetti di veridicità, correttezza e chiarezza del bilancio sono tali da ricadere nella sanzione della nullità, anche solo parziale, della delibera di approvazione, ma solo quei vizi che alterino, secondo un giudizio di significatività, la rappresentazione patrimoniale ed economica in cui il bilancio consiste o che comunque siano tali da infirmare, in modo apprezzabile, la chiarezza e completezza dell'informazione che esso è chiamato a rendere ai soci e ai terzi.

Nel caso di specie, non l'avendo l'attore dedotto né allegato specifiche violazioni rilevanti, manifeste e concrete di siffatti principi in relazione alle singole voci di bilancio, non può dirsi raggiunta la prova dell'invocata invalidità della delibera oggetto di impugnazione; difatti, affinché la delibera assembleare sia dichiarata nulla è necessario che il vizio denunciato sia rilevante, con ciò intendendo un vizio in grado di compromettere il documento nella sua interezza e – conseguentemente – anche determinare una negativa influenza sulle valutazioni e/o decisioni degli utenti, cui il bilancio è indirizzato.

L'attore, invero, ha fatto discendere la violazione dei principi di correttezza, veridicità e chiarezza unicamente dalla mancata consegna di una serie di documenti contabili, peraltro visionabili ed accessibili, come sopra affermato, in una sede riconducibile alla società, avvalorando, dunque, con delle sole censure di stile e meramente formali la tesi della nullità.

L'applicazione dei principi summenzionati conduce al rigetto della domanda attorea, atteso che, dall'insieme delle allegazioni, non emerge alcuna specifica doglianza su singole voci di bilancio che possa consentire al Collegio di apprezzare in concreto la violazione dei principi di veridicità, correttezza e chiarezza del documento contabile, né una palese violazione delle regole preposte a tutela del diritto di informazione del socio, tali da condurre alla richiesta declaratoria di nullità della delibera di approvazione dei bilanci impugnati.

Le spese di lite seguono il principio di soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da **R M** nei confronti della **D S S.R.L.**, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:

- rigetta la domanda proposta;
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della **D S S.R.L.**, che si liquidano in € 6.350,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%.
-

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.05.2023

IL GIUDICE ESTENSORE
DR. ADRIANO DEL BENE

IL PRESIDENTE
DR.SSA CATERINA DI MARTINO

